

## **DELIBERA N. 379/14/CONS**

### **RILASCIO DI DEROGA AL DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE IN LICENZA A TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, DEL PACCHETTO DI DIRITTI AUDIOVISIVI RELATIVAMENTE AL CAMPIONATO DI SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, in seguito *“Decreto”*;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”* e, in particolare, l'articolo 11;

VISTA la delibera n. 389/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Rilascio di deroga dal divieto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, relativamente alla procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi della prima fase della Coppa Italia per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012”*;

VISTA l'istanza di deroga al divieto di sub-concessione in licenza a terzi di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, del pacchetto di diritti audiovisivi relativamente al Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, presentata ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 1 luglio 2014, prot. n. 34581;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 3 luglio 2014 (prot. n. 35424), finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga al

divieto di cessione in licenza dei diritti audiovisivi relativamente agli eventi di cui al Pacchetto D, pubblicato nell'Invito ad offrire" in data 19 maggio 2014, del Campionato di Serie A per le stagioni sportive di riferimento;

VISTA la documentazione presentata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 11 luglio 2014, (prot. n. 37179) con la quale ha ulteriormente sottolineato la rispondenza della deroga richiesta ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del Decreto sia dal punto di vista della continenza, sia dal punto di vista della finalità della disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi;

CONSIDERATO quanto segue:

- il pacchetto di diritti oggetto dell'istanza, denominato Pacchetto D, relativo a tutte le piattaforme audiovisive, comprende le 132 partite, non ricomprese nei già aggiudicati pacchetti A e B relativi entrambi a 248 eventi in esclusiva rispettivamente alla piattaforma satellitare e alla piattaforma digitale terrestre;
- il divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti acquisiti dagli operatori della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto è finalizzato ad impedire la creazione di un secondo mercato dei diritti rispetto alla modalità principale di cessione collettiva degli stessi;
- il medesimo divieto è volto ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sub-licenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei diritti audiovisivi;

RITENUTE fondate le motivazioni addotte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ai fini della concessione della deroga, in particolare:

- gli accordi fra sub-licenziante e sub-licenziatario prevedono forme di condivisione dei prodotti audiovisivi oggetto del Pacchetto tali da consentire un'ampia diffusione degli eventi su più piattaforme;
- il sostanziale beneficio per gli utenti, i quali non sarebbero costretti a stipulare nuovi contratti con operatori diversi e a cambiare conseguentemente i propri apparati tecnologici per poter fruire di un'offerta unitaria relativa a tutti gli eventi del campionato di serie A;

CONSIDERATO che la deroga richiesta risponde alle finalità della norma per i seguenti motivi:

- la deroga ha una portata limitata, conformemente a quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del Decreto, in quanto il numero di eventi contenuti nel Pacchetto D è quantitativamente di gran lunga inferiore al totale degli eventi della Competizione e non saranno sub-licenziati in esclusiva tutti i 132 eventi del pacchetto;

- consente un'ampia diffusione degli eventi considerati, su più piattaforme e, conseguentemente, in favore di un pubblico più esteso;
- la condivisione dei prodotti audiovisivi oggetto del Pacchetto D fra più operatori in concorrenza fra loro stimola la competitività degli stessi sul mercato e genera un miglioramento del prodotto audiovisivo con un conseguente vantaggio per il consumatore finale;

RITENUTO che le argomentazioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A siano sufficienti a giustificare l'esenzione dal divieto di cui all'articolo 11, comma 6, del Decreto, relativamente al Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

RITENUTO opportuno che, al fine di evitare la creazione di mercati paralleli dei diritti originati da ulteriori e successive sub-concessioni in licenza a terzi degli stessi, la deroga sia subordinata ad una sola cessione dei diritti di un evento dall'operatore televisivo assegnatario all'operatore televisivo sub-licenziatario, escludendo che gli stessi possano essere oggetto di successivi accordi analoghi;

VISTA la proposta della Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È concessa la deroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, dal divieto di sub-concessione in licenza a terzi del pacchetto di diritti relativi al Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 denominato "D".

2. La deroga è valevole unicamente per la sub-licenza dei diritti oggetto della richiesta da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, con divieto assoluto di ulteriore cessione degli stessi da parte del sub-licenziatario.

3. L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani